

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 57

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale). (GU n. 15 del 16-4-2011)

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 24 novembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2009

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: «strutture di massima dimensione» sono sostituite dalle seguenti: «direzioni generali».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 2

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Direzioni generali ed Avvocatura regionale). - 1. La struttura operativa regionale e' costituita dalle direzioni generali e dall'Avvocatura regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), che e' collocata in posizione di autonomia rispetto alle direzioni generali.

2. Le direzioni generali sono le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le direzioni generali e ne definisce le competenze.».

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del
personale)

Art. 3
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Direttore generale della Presidenza e Comitato tecnico di direzione). - 1. Il Direttore generale della Presidenza opera a diretto riferimento del Presidente della giunta regionale e, oltre a svolgere le funzioni di cui all'art. 7, assicura:

a) la rispondenza complessiva dell'attivita' della struttura operativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale;

b) il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica;

c) la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell'azione regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale della Presidenza sovrintende alle funzioni svolte dai direttori generali nell'ambito delle direzioni di competenza avvalendosi del Comitato tecnico di direzione (CTD), da lui presieduto e costituito dai direttori generali e dall'Avvocato generale di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 63/2005.

3. Il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalita' di funzionamento del CTD.

5. Alle riunioni del CTD e' invitato, di norma, il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).».

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del
personale)

Art. 4
Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Aree di coordinamento e settori). - 1. Le aree di coordinamento e i settori sono le strutture a responsabilita' dirigenziale costituite all'interno delle direzioni generali e dell'Avvocatura regionale.

2. Le aree di coordinamento sono le strutture dirigenziali di maggiore complessita' e sono istituite, in ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali, per la direzione amministrativa e funzionale dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali, di cui all'art. 11, a cui sono sovraordinate. Alle aree di coordinamento puo' essere inoltre attribuita la titolarita' di un insieme di competenze e attivita'.

3. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attivita', in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attivita' professionali specialistiche.

4. I settori sono, di norma, costituiti nell'ambito delle aree di

coordinamento. Nei casi in cui svolgano funzioni di carattere trasversale che interessano l'intera direzione sono costituiti a diretto riferimento del direttore generale.

5. Le aree di coordinamento all'interno della Direzione generale della Presidenza e dell'Avvocatura regionale sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le aree di coordinamento all'interno delle altre direzioni generali sono costituite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle aree di coordinamento sulla base della complessita' delle funzioni svolte.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione della complessita' dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

8. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all'espletamento dell'attivita' di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 5

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale assicura l'unitarieta' di azione della Direzione generale e svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della Direzione generale, assicurando l'integrazione con le altre direzioni generali;

b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi, predisposti dalle strutture interne alla direzione;

c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento;

d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le scelte definite dal CTD e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori di diretto riferimento;

e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale;

f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un'istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e, su proposta del coordinatore di area, per i settori costituiti all'interno dell'area;

g) nomina e revoca, previa comunicazione alla Giunta regionale, i coordinatori di area;

h) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali di cui all'art. 11 e assegna i relativi incarichi, su proposta del coordinatore di area per i settori e le posizioni costituiti all'interno dell'area;

i) assegna alle aree e ai settori di diretto riferimento gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali puo' riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonche' quelle relative alle spese generali della direzione;

j) dirige, coordina e controlla l'attivita' delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all'interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonche' di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici;

k) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all'art. 11, a suo diretto riferimento.

2. Il direttore generale promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza, nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione generale e trasmette, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni piu' gravi di quelle di sua competenza.

3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'art. 40 e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano sanzioni piu' gravi di quelle di sua competenza.

4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, e' sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato.

5. All'Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore generale.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 6

Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 1/2009 e' abrogato.

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 7

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 8 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Coordinatore di area). - 1. Il coordinatore di area assicura l'integrazione delle attivita' delle strutture dirigenziali interne all'area, in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica e assegnati all'area dal direttore generale.

2. Al fine di cui al comma 1, il coordinatore di area, ferma restando l'autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica e assegnati dal direttore generale;

b) sovrintende all'attivita' dei dirigenti che riferiscono all'area, con facolta' di esercitare nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonche' di inosservanza delle

direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici;

c) appone il proprio visto sugli atti di competenza degli organi di direzione politica predisposti dalle strutture interne all'area, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi stessi;

d) definisce il piano di lavoro e assegna gli obiettivi, le risorse umane e le risorse finanziarie alle strutture interne all'area;

e) propone al direttore generale la costituzione, la modifica, la soppressione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali interni all'area e la nomina dei relativi responsabili;

f) per le attivita' a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

g) procede alla valutazione del personale a suo diretto riferimento e dei dirigenti che riferiscono all'area;

h) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni piu' gravi di quelle di sua competenza.

3. Il coordinatore di area, in caso di assenza temporanea, e' sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell'area designato dal direttore generale.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1

(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 8

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attivita' riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:

a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e, nel caso di strutture interne ad area di coordinamento, li sottopone al visto del coordinatore di area;

b) attua i programmi, cura le attivita' e adotta gli atti di competenza del settore;

c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalita', assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d) promuove i procedimenti disciplinari ed irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni piu' gravi di quelle di sua competenza;

e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un'area di coordinamento;

f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l'attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 9

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «di cui all'art. 8, comma 4, e all'art. 9, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «attribuite ai sensi dell'art. 6».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 10

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «ad un settore,» sono soppresse.

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 11

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2009 la parola: «triennale» e' sostituita dalla seguente: «quinquennale».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. Il contratto di cui al comma 1, non puo' avere durata superiore a cinque anni ed e' rinnovabile.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 12

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, salvo quanto previsto al comma 5,» sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, salvo quanto previsto al comma 5,» sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«5. I requisiti dell'Avvocato generale sono definiti dall'art. 3-bis della legge regionale n. 63/2005. All'Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16.».

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del
personale)

Art. 13
Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Presidente della Giunta regionale puo' attribuire l'incarico stesso a un altro direttore generale o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'art. 15, comma 2.».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «funzioni di direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «ad un altro direttore generale o».

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del
personale)

Art. 14
Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 17 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore). - 1. Gli incarichi di coordinatore di area sono attribuiti con decreto del direttore generale, previa comunicazione alla Giunta regionale. Tali incarichi cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo direttore generale e non sono automaticamente rinnovabili.

2. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo direttore generale. I nuovi incarichi sono attribuiti dal direttore generale entro il medesimo termine, decorso inutilmente il quale, gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente.

3. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il direttore generale competente in materia di personale puo' conferire, con le procedure previste dall'art. 18, comma 3, l'incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente gia' responsabile di struttura qualora quest'ultimo sia assegnato a una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 15

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2009 e' abrogato.

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 16

Sostituzione della rubrica della sezione III
del capo II della legge regionale n. 1/2009

1. La rubrica della sezione III del capo II della legge regionale n. 1/2009 e' sostituita dalla seguente: «Sistema di valutazione».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 17

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 19 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Soggetti della valutazione). - 1. La valutazione dei direttori generali e dell'Avvocato generale e' effettuata dalla Giunta regionale.

2. La valutazione dei coordinatori di area e' effettuata dal direttore generale di riferimento.

3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 11, di diretto riferimento al direttore generale, e' effettuata da quest'ultimo.

4. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 11, che riferiscono a un'area di coordinamento, e' effettuata dal coordinatore di area.

5. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale e' effettuata dal dirigente di diretto riferimento.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 18

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 20 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Criteri e procedure per la valutazione). - 1. Con il regolamento di cui all'art. 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) l'istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;

b) l'indennità da corrispondere ai componenti dell'organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all'impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;

c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;

d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.

3. I componenti dell'organismo di valutazione cui al comma 2, lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale. Non si procede all'intesa nel caso in cui l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale.

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l'inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale possono comportare la revoca dell'incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal direttore generale di riferimento, anche su proposta dei coordinatori di area per i dirigenti assegnati all'area stessa, previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'art. 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro venti giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 19

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«7-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'art. 41.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del
personale)

Art. 20

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 1/2009
e' inserito il seguente comma:

«6-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di
cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per
i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui
all'art. 50.».

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1
(Testo unito in materia di organizzazione e ordinamento del
personale)

Art. 21

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 1/2009
e' inserito il seguente comma:

«2-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di
cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per
i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui
all'art. 58.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2005, N. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti.
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. 22

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 63/2005

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 2005,
n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della
Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura
regionale), e' sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla
Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi,
con proprio decreto, l'Avvocato generale di cui all'art. 3-bis
promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo
deliberazione contraria di quest'ultima, e resiste alle stesse.».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 63/2005 le
parole: «Il Direttore generale dell'Avvocatura» sono sostituite dalle
seguenti: «L'Avvocato generale».

3. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 63/2005 le
parole: «di cui all'art. 13 dello Statuto» sono sostituite dalle
seguenti: «5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea
legislativa regionale)».

Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2005, N. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti.
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. 23
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 63/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 e' sostituita dalla seguente:

«c) esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, nonche' quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all'art. 1;».

Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2005, N. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti.
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. 24
Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 63/2005

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Avvocato generale). - 1. All'Avvocatura e' preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.

2. L'Avvocato generale puo' essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all'amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.».

Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2005, N. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti.
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. 25
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 63/2005

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «Il direttore generale dell'Avvocatura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Avvocato generale».

Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2005, N. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti.
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

Art. 26

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 63/2005

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «dal direttore generale dell'Avvocatura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Avvocato generale».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 novembre 2010

ROSSI